

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3429 di giovedì 13 novembre 2014

Il registro dei controlli antincendio e la normativa vigente

La risposta ad alcuni quesiti in merito al registro antincendio con riferimento all'art. 6 del DPR 151/2011. Per i luoghi di lavoro soggetti all'applicazione del Decreto 81 non è necessario adottare il registro. A cura dell'Ing. Claudio Giacalone.

Milano, 13 Nov ? Il tema del **registro antincendio**, dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato da parte dei nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che - con riferimento anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi, che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi - PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento. La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio; e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all'Ing. **Claudio Giacalone**, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30006] ?#>

Secondo la previgente normativa del **decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1]**, tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l'obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Pertanto la tenuta del **registro dei controlli antincendio**, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.

Secondo l'art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, **non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.

Si evince pertanto che l'obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.

Invece, per i **luoghi di lavoro**, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(...)
Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

(...)

Ing. Claudio Giacalone
Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[1] Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

[2] Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it